

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE INTEGRATIVO DI LAVORO EDILIZIA ED AFFINI

In data 17 febbraio 2017

tra

- L'ANCE CUNEO, rappresentata dal Presidente delle Commissione Lavoro Pierelisa BALACLAVA e dai Signori Elisa ROSSELLO, Claudio PONTIGLIONE e assistita da Confindustria Cuneo, nella persona di Alice ZAGAMI;

e

- la FENEAL/UIIL rappresentata dai Sigg. Francesco FORLENZA , Salvatore CORRENTI, Renato LONGO e Manuel GOMES
- la FILCA/CISL rappresentata dai Sigg. Vincenzo BATTAGLIA, Donato FALCONE, Nunzio LICATA e Francesco BIASI;
- la FILLEA/CGIL rappresentata dai Sigg. Marco RICCIARDI, Enrico CABUTTO, Piero COSTANTINO e Nicola GAGINO

si è sottoscritto il contratto collettivo provinciale integrativo di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini industriali della provincia di Cuneo che rinnova il precedente per i contenuti sotto elencati.

PREMESSA

Il settore delle costruzioni ha risentito più di altri della grave crisi economica che ha caratterizzato gli ultimi anni, determinando una forte riduzione delle commesse, con la conseguente chiusura di numerose aziende anche storiche del territorio, con un impatto pesantissimo sull'occupazione e sulla massa salari.

I vincoli di bilancio e il patto di stabilità hanno contribuito ad aggravare tale situazione sopra esposta.


Il comparto si contraddistingue per una forte concorrenzialità in troppi casi basata sulla violazione delle norme, che pone in seria difficoltà le imprese che operano correttamente.

Occorre poi considerare che le banche tendono a ridurre fortemente la concessione dei crediti e si registrano normalmente notevoli ritardi dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, le recenti modifiche sulla normativa inerente agli ammortizzatori sociali hanno reso il ricorso agli stessi più oneroso, determinando di conseguenza un loro minor utilizzo.

Ciò ha determinato un notevole impatto negativo sull'occupazione, con un impoverimento dell'economia territoriale.

In tale contesto, le Parti ribadiscono l'importanza fondamentale della contrattazione territoriale, come strumento di rilancio del settore. In quest'ambito, Le Parti condividono di continuare la fase di razionalizzazione, necessaria per la messa in sicurezza del sistema, garantendo tutte le prestazioni ai



lavoratori del settore e di proseguire un confronto su tali problematiche con particolare riferimento al territorio.

ART.1 – MERCATO DEL LAVORO – FORMAZIONE PROFESSIONALE – LAVORATORI EXTRACOMUNITARI – ORIENTAMENTO E PROMOZIONE DEL SETTORE

PROMOZIONE DEL SETTORE

Avendo rappresentato uno tra i settori provinciali di maggiore rilievo dal punto di vista delle dinamiche economiche, l'edilizia non riesce ancora oggi a rinnovare la propria immagine nei corretti termini culturali, sociali ed occupazionali.

Sono sempre meno numerosi i giovani che si inseriscono nel settore dell'edilizia, condizionati anche da un'attività di orientamento scolastico, che non coglie appieno il "valore" dei mestieri in generale e dell'edilizia in particolare.

Nell'ottica condivisa di rivitalizzare l'edilizia e, nell'ambito di una più ampia operazione di recupero culturale, professionale, di integrazione sociale ed incentivazione occupazionale, le Parti convengono di dare vita ad ulteriori azioni comuni mirate ad una forte e corretta promozione del settore ed alle sue trasformazioni con particolare riferimento alle nuove tecnologie, alla bioedilizia, all'utilizzo di materiali ecosostenibili, al risparmio energetico e alla messa in sicurezza del territorio.

MERCATO DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le Parti, nel confermare l'intento di operare nell'ambito del mercato del lavoro per offrire al settore edile uno strumento utile ad agevolare l'incontro tra domanda ed offerta, concordano di incentivare l'attività volta alla realizzazione di un sistema integrato tra formazione e mercato del lavoro.

In questo quadro vanno rafforzati, ulteriormente valorizzati e qualificati gli strumenti individuati dalla contrattazione nazionale e già sperimentati dagli Enti Bilaterali.


A tal fine, le Parti delineano, in sede di stipula del presente contratto integrativo di lavoro, un percorso da attuare nell'ambito della vigenza del contratto stesso così articolato:

1. Verifica degli strumenti definiti nelle precedenti intese al fine di individuare le criticità che non ne hanno permesso, ad oggi, la migliore fruizione. In tale contesto si procederà al monitoraggio delle procedure e degli strumenti operativi inerenti la banca dati dei lavoratori disponibili, al fine di evidenziare le esperienze professionali/scolastiche degli stessi.

In tale ambito si ridefiniranno altresì le competenze demandate agli Enti (Cassa Edile – Ente Scuola), nonché le relative risorse destinate.

L'Ente Scuola definirà, per i lavoratori disoccupati e/o temporaneamente inoccupati, un percorso formativo di 60 ore progettato e gestito dall'Ente stesso, modulato in modo tale da fornire ai lavoratori una preparazione di "primo inserimento" nel settore, utile alla collocazione o ricollocazione lavorativa. In tale contesto si ricercheranno anche risorse pubbliche e si utilizzerà lo strumento del tirocinio. Ai disoccupati che frequenteranno integralmente il corso verrà proposto un percorso privilegiato finalizzato all'occupazione presso imprese del settore ed una borsa Lavoro, a carico dell'Ente Scuola, di 250 euro a fine corso, a fronte di valutazione positiva espressa dall'Ente Scuola stessa.

2. le Parti, tramite l'Ente Scuola Edile concordano:



- a) di promuovere, in collaborazione con le scuole medie inferiori, attività di orientamento finalizzata al settore delle costruzioni, prevedendo un collegamento tra lo stesso e le attività scolastiche e proponendo momenti di attività presso i laboratori attrezzati dall'Ente;
- b) di realizzare attività formative integrate con la Scuola Secondaria Superiore, in particolare con gli Istituti per Geometri ed i Periti Industriali:
 - o creando moduli di formazione professionale da proporre a titolo integrativo/aggiuntivo nell'ambito della frequenza ordinaria del biennio;
 - o contribuendo a prevenire e contenere la dispersione scolastica, rimotivando ed indirizzando i giovani verso un percorso formativo nel terzo anno, gestito direttamente dalla Scuola Edile avente come obiettivo finale, il conseguimento di una Professionalità di Operatore Edile;
 - o promuovendo, in collaborazione con gli Istituti per Geometri, attività di formazione in alternanza scuola-lavoro ed in tirocinio di formazione ed orientamento, al fine di contribuire al contenimento del divario oggi esistente tra le competenze professionali richieste dalle imprese rispetto a quelle conseguite dagli studenti nei percorsi scolastici;
- c) di determinare una forte connessione tra le competenze acquisite dal singolo allievo, certificate nel libretto formativo ed il suo curriculum professionale, al fine di realizzare progetti individuali di formazione continua che lo possano sostenere nella propria progressione di carriera;
- d) di realizzare un sistema di confronto con il mondo dell'istruzione, l'Università ed i Centri di ricerca, al fine di costruire poli formativi integrati collegati al settore edile.

LAVORATORI STRANIERI

Le Parti, considerata la presenza rilevante di lavoratori stranieri, convengono sull'opportunità di individuare specifiche politiche di integrazione al fine di facilitare l'inserimento degli stessi nel tessuto sociale. In tale contesto tramite l'Ente Scuola si predisporrà:

- o corsi di prima alfabetizzazione per lavoratori occupati in edilizia o disoccupati rientranti nel percorso di cui al punto 1 del paragrafo mercato del lavoro e formazione professionale;
- o corsi di specifica formazione sulla sicurezza, avvalendosi anche di materiale didattico multilingue.

In tale contesto le Parti si adopereranno presso gli Enti pubblici preposti al fine di sostenere opportune politiche di accoglienza sul territorio con particolare riferimento alle problematiche inerenti i problemi del lavoro e dell'abitazione.

FABBISOGNI FORMATIVI

Le Parti ritengono che un'attenta politica del mercato del lavoro non possa prescindere da un'approfondita conoscenza dei fabbisogni formativi e professionali del settore.

Pertanto si conviene di implementare ulteriormente le precedenti indagini sui fabbisogni formativi svolte tramite l'Ente Scuola. In tale contesto saranno anche analizzati i dati riferiti al personale che abbandonerà il settore per raggiunti limiti di età nel prossimo triennio e quelli fuoriusciti, utilizzando anche le ulteriori informazioni rese disponibili presso i nostri Enti.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Gur', 'M', 'P', 'C', and others.

ART. 2 - LAVORO IRREGOLARE

Il lavoro irregolare pregiudica le condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori compromettendo la crescita strutturale delle imprese regolari e la corretta concorrenza tra le stesse.

In coerenza con le dichiarazioni di intenti già sottoscritte nei precedenti accordi integrativi, le Parti riaffermano il loro impegno a contrastare tale fenomeno nella nostra Provincia.

Le Parti ritengono inoltre opportuno operare congiuntamente al fine di promuovere, tutelare ed incentivare quelle imprese che operano nel pieno rispetto delle norme contrattuali e legislative attraverso un'azione comune verso le amministrazioni pubbliche locali, affinché tra i criteri di gara per l'aggiudicazione degli appalti vengano considerati anche i requisiti qualitativi delle imprese per la realizzazione delle opere oggetto d'appalto.

Le Parti convengono altresì sulla necessità di un intervento legislativo affinché venga introdotta una norma che stabilisca i requisiti essenziali per intraprendere l'attività di imprenditore edile. A tal fine verranno interessate le Associazioni Nazionali di categoria.

ART. 3 - FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

Le Parti confermano la comune volontà di continuare ad investire fortemente sull'informazione, la formazione e l'addestramento in materia di sicurezza e prevenzione infortuni. A tal proposito considerano prioritario dare continuità al lavoro svolto finora, potenziando e sostenendo le attività in materia di salute e sicurezza del lavoro, volte a diminuire i fattori di rischio connessi alle peculiari caratteristiche delle attività edili.

Nel merito intendono privilegiare i seguenti aspetti:

Formazione sulla sicurezza per i lavoratori privi di esperienza

- Le Parti convengono sull'importanza di una corretta informazione-formazione sui rischi inerenti l'attività lavorativa svolta soprattutto nei confronti del personale che accede per la prima volta nel settore edile. In tale contesto l'Ente Scuola mette a disposizione delle aziende e dei lavoratori il modulo formativo di 16 ore previsto dal CCNL in vigore dal 1° gennaio 2009. Al fine di procedere ad una più efficace informazione sull'organizzazione dei corsi nei confronti delle aziende che assumeranno lavoratori senza esperienza nel settore, la Cassa Edile segnalerà all'Ente Scuola i nominativi dei lavoratori iscritti per la prima volta nei propri archivi e la ragione sociale delle relative aziende. L'Ente Scuola provvederà ad inviare a queste ultime specifica informativa relativa al servizio offerto, con il relativo calendario corsi.

Formazione per lavoratori soggetti al rischio di caduta dall'alto

- Tenendo conto che uno dei principali fattori di rischio nei cantieri è costituito dalle cadute dall'alto, si ritiene fondamentale rafforzare le attività di informazione, formazione ed addestramento nei confronti delle imprese e dei lavoratori che operano nel settore, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico) con riferimento:

- 1) al montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi relativo all'utilizzo delle attrezzature di lavoro;
- 2) ai sistemi di Ancoraggio ed Anticaduta, linee vita e punti fissi per coperture;
- 3) all'uso dei DPI

Infine dovrà essere prestata particolare attenzione alle attività formative di carattere tecnico-pratico, finalizzate a fornire agli operatori le nozioni indispensabili per la comprensione e l'attuazione del Piano Operativo di Sicurezza e del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio (PIMUS), atto a determinare un livello di conoscenza ed approfondimento ottimale per svolgere in

sicurezza le varie operazioni, con riguardo alle misure di prevenzione, sia collettive che individuali dei rischi propri del cantiere edile.

Obiettivo condiviso dalle Parti è quello di offrire al settore, tramite l'Ente Scuola, corsi di formazione con contenuti specifici ed omogenei, sia teorici che pratici, concordati nei dettagli operativi e pienamente rispondenti alle linee guida approvate in sede di Consulta permanente Stato-Regioni e recepite dalla Regione Piemonte.

ART.4 – ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è quello stabilito dal vigente CCNL.

Nei territori considerati montani, in base alle normative di legge vigenti, l'orario contrattuale di lavoro resta fissato, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno, in 45 ore settimanali.

Resta inteso che l'aumento di 5 ore settimanali nei 4 mesi sopra indicati dovrà essere compensato con equivalenti riduzioni settimanali di orario negli altri mesi dell'anno, in accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti e/o Rappresentanti Sindacali Unitari.

ART. 5 – FERIE

Rimane confermato che, nel mese di agosto di ogni anno agli operai verrà, di norma, concessa la fruizione di un periodo continuativo di ferie collettive pari a n. 2 settimane.

La terza settimana di ferie collettive sarà, di norma, fruita nella settimana a cavallo fra Natale e Capodanno. Le restanti ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi concordati tra il datore di lavoro ed il lavoratore in conformità delle norme legislative vigenti.

Per i lavoratori stranieri, fermo restando il monte ore di ferie previsto dal CCNL di settore, le imprese, tenuto conto delle esigenze aziendali, potranno concedere, su richiesta degli stessi, la fruizione di un periodo continuativo feriale superiore a 2 settimane, al fine di agevolare il raggiungimento del Paese di origine e viceversa.

Sono fatti salvi eventuali accordi tra il datore di lavoro ed i lavoratori.

ART.6 – INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

Per gli operai l'indennità sostitutiva di mensa è incrementata, con decorrenza 1° gennaio 2017, ad Euro 0,28 orari, da corrisponderci per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

Tale importo è comprensivo della maggiorazione per gratifica natalizia, ferie e riposi annui.

Per gli impiegati l'indennità sostitutiva di mensa resta confermata nell'importo mensile di euro 34,60.

L'indennità di mensa è dovuta per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, qualora non venga corrisposto il rimborso a piè di lista del pasto consumato o l'indennità di trasferta.

Sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore.

ART. 7 - INDENNITA' DI TRASFERTA

Rimane confermato che, agli operai saranno erogati i seguenti valori minimi di indennità di trasferta:

Cantieri oltre 5 km e fino a 10 km	Cantieri oltre 10 km e fino a 30 km	Cantieri oltre 30 km e fino a 50 km	Cantieri oltre 50 km e fino a 70 km
Euro 8,00	Euro 14,00	Euro 17,00	Euro 20,00

Personale con qualifica di autista: Euro 13,00

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large 'B' and several illegible signatures.]

Per i cantieri situati oltre 70 km si demanda ad accordi tra datore di lavoro e lavoratori e/o R.S.U.
Le distanze chilometriche sono da computarsi dal confine territoriale del Comune ove ha sede l'impresa o il cantiere di assunzione.

I predetti importi sono rapportati alle 8 ore di effettiva prestazione lavorativa svolta fuori sede e sono identici per tutte le categorie professionali, compresi gli apprendisti.

L'indennità di cui ai punti precedenti non è dovuta nel caso in cui il lavoro si svolga entro i 5 km dal luogo di residenza o di abituale dimora del lavoratore o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o all'abituale dimora che comporti per lo stesso un effettivo vantaggio.

Limitatamente alla prima fascia (cantieri oltre 5 e fino ai 10 km) in presenza del rimborso a piè di lista del pasto consumato o di convenzioni stipulate dal datore di lavoro per la consumazione del pasto da parte del lavoratore, non verrà corrisposta la relativa indennità di trasferta. Per le restanti fasce è prevista a favore del lavoratore la sola indennità di trasferta.

Il lavoratore che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro stesso.

Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.

ART.8 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, in Provincia di Cuneo, è istituito l'elemento variabile della retribuzione (EVR), nella misura teorica del 4% del minimo retributivo mensile in vigore alla data del 01.07.2014, di cui alle seguente specifica:

Livello	Minimo al 01.07.14	4%
7	1630,71	65,22
6	1467,63	58,70
5	1223,02	48,92
4	1141,51	45,66
3	1059,96	42,39
2	953,97	38,15
1	815,36	32,61

L'E.V.R., in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta su alcun ulteriore istituto retributivo, incluso il TFR.

Ai fini della quantificazione dell'E.V.R. saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, con le relative incidenze ponderali in termini percentuali:

Indicatore	Incidenza %
Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	25
Monte salari denunciato in Cassa Edile	25
Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile	25
Ore di Cigo, Cigs, come risultanti da banca dati INPS rapportate al settore Edile	25

I primi tre indicatori si considerano positivi qualora si registri un aumento, mentre per il quarto qualora si registri una diminuzione.

La determinazione dell'E.V.R. avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all'art.38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini. Per ciascun indicatore si procederà al confronto dei trienni di cui alla seguente tabella:

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Anno di corresponsione	Triennio di riferimento	Triennio di confronto
2017	2016-2015-2014	2015-2014-2013
2018	2017-2016-2015	2016-2015-2014
2019	2018-2017-2016	2017-2016-2015

L'erogazione dell'E.V.R. a livello provinciale, dovrà essere effettuata previa verifica annuale dell'andamento degli indicatori, che le Parti Sociali territoriali si riservano di effettuare entro il mese di Marzo di ciascun anno e in presenza delle condizioni previste dall'allegato 4 del Verbale di accordo nazionale del 1° luglio 2014.

In caso di riconoscimento dell'E.V.R. a livello provinciale, ogni impresa iscritta in Cassa Edile, procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale di cui sopra:

- Ore di lavoro denunciate in cassa Edile;
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'Azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale.

Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo, l'azienda per avvalersi della possibilità di applicazione dell'E.V.R. in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'art.38 del vigente CCNL, dovrà adottare la seguente procedura:

- Inviare un'autodichiarazione all'ANCE CUNEO, alla Cassa Edile e alle RSU/RSA ove costituite, utilizzando lo schema riportato di seguito (all'allegato 1), attestante il non raggiungimento di un parametro;
- l'ANCE CUNEO informerà tempestivamente le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, attivando altresì in caso di richiesta un confronto con le medesime per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA, nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'E.V.R. non sarà erogato.

Resta fermo quanto previsto dall'art.38 del vigente CCNL per le imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione.

L'E.V.R., determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza, adottando il seguente criterio: per gli operai, il calcolo viene effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, mentre per gli impiegati, l'erogazione dell'E.V.R. avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato e per un massimo di 12 mesi, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL e Contratto Collettivo provinciale di Lavoro, ivi compresi i versamenti in Cassa Edile ed il trattamento di fine rapporto.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Le Parti si danno atto che l'ammontare dell'E.V.R. come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Sui', 'M', 'R', 'F', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z']

ART. 9 – INDENNITA' PER LAVORI DISAGIATI

1. Indennità per lavori in alta montagna

L'indennità per lavori in alta montagna è così quantificata:

- Lavori eseguiti oltre i 1.300 metri e sino ai 1.800 metri: 15%
- Lavori eseguiti oltre i 1.800 metri 30%

La percentuale di cui al presente articolo va conteggiata sulla retribuzione globale (paga base, indennità territoriale, elemento economico territoriale e indennità di contingenza).

La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, sempre che non siano costretti a percorrere oltre due km per recarsi dalla loro abituale abitazione al luogo di lavoro.

2. Indennità per lavori in galleria

L'indennità per lavori in galleria è così quantificata:

- Per il personale addetto al fronte di perforazione, avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico di materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà al disagio: 46%;
- Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie: al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 26%
- Per il personale addetto alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%

Le percentuali di cui al presente articolo vanno conteggiate sulla retribuzione globale (paga base, indennità territoriale, elemento economico territoriale e indennità di contingenza).

ART.10 – OSSERVATORIO

Le Parti concordano di istituire un "Osservatorio sull'andamento del settore delle costruzioni" il cui compito riguarda:

- Iniziative congiunte nei confronti della Pubblica Amministrazione
- Agevolazione per l'accesso al credito bancario
- Mercato del lavoro

ART. 11 – DIFFUSIONE DEL TESTO CONTRATTUALE


Le Parti si impegnano alla massima diffusione del testo contrattuale a tutti i lavoratori e alle relative imprese.

ART. 12 – DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto collettivo provinciale integrativo di lavoro decorre dal 1° Dicembre 2016 al 30 Novembre 2019 e limitatamente ai punti 8. (elemento variabile della retribuzione) e 6.(indennità sostitutiva di mensa) dal 1 gennaio 2017.

Qualora non sia disdetto da una delle Parti, con lettera raccomandata A/R e/o PEC, almeno 6 mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.

Letto, confermato e sottoscritto



p. l' ANCE CUNEO

[Handwritten signature]

p. la CONFINDUSTRIA CUNEO

[Handwritten signature]

p. la FENEAL - UIL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

p. la FILCA - Cisl

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

p. la FILLEA - CGIL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FAC -SIMILE - AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO DI UN PARAMETRO AZIENDALE

Carta intestata impresa

Luogo e data

Spett.le

CASSA EDILE di Cuneo

Spett.le

RSU/RSA

Spett.le

ANCE CUNEO

Oggetto: Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)

Autodichiarazione di non raggiungimento di uno dei parametri aziendali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nonché dell'art.8 dell'Accordo Integrativo Provinciale del 17/02/17, la scrivente impresa dichiara il non raggiungimento del seguente parametro nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR dell'anno(triennio.....rapportato al triennio.....)

- o Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- o Volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annui IVA

e, di conseguenza la scrivente dichiara che per l'annoprocederà all'erogazione dell'EVR in misura ridotta, pari al 30% dell'EVR definito a livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.38 del vigente CCNL e del vigente accordo Integrativo Provinciale per il settore edile di Cuneo, anche ai fini dell'eventuale confronto con le Organizzazioni Sindacali Territoriali previsto dalle citate disposizioni.

Distinti saluti

Timbro e firma del Legale Rappresentante

The bottom of the document contains several handwritten signatures in black ink. On the right side, there is a rectangular stamp area with the text 'Timbro e firma del Legale Rappresentante' above it. A signature is written across this stamp area. To the left of the stamp, there are several other signatures, some of which appear to be initials or names like 'a.f.', 'Sua', and others.